

Versamenti fiscali sospesi per Covid: cosa pagare entro il 16 settembre.

Entro il 16 settembre vanno ripresi i versamenti non effettuati nei mesi di aprile, maggio, di:

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973);
- addizionali regionali e comunali IRPEF;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- INAIL.

L'art. 126 del testo del decreto Rilancio ha prorogato il termine di **ripresa della riscossione dei suddetti versamenti** che dovrà **essere effettuato**, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** (in luogo del 30 giugno 2020)
- o **al massimo in 4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

ULTERIORE NOVITA' (sconsigliata ad eccezione di quei casi in cui gli importi dovuti siano davvero molto elevati):

- entro il 16 settembre non va versato l'intero importo dovuto, ma - grazie alle modifiche del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) - i contribuenti possono scegliere di versare solo il 50% del dovuto (in unica soluzione o 4 rate mensili).

Il secondo 50% va versato a partire dal 16 gennaio 2021, in un massimo di 24 rate mensili.

Il decreto Cura Italia prima, e poi il DL Liquidità e Rilancio, hanno sospeso le scadenze di tasse e contributi per le imprese danneggiate dal Covid-19. La proroga è stata subordinata al rispetto di determinati **requisiti**:

- qualora nei mesi di **marzo e/o aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi del 2019 essi abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi di almeno il 33%**:
- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

.....